

Settore Pianificazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 146

del 11.11.2013

OGGETTO: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 D.Lgs 152/06 della "Variante alle disposizioni attuative del Piano Particolareggiato di esecuzione Area Artigianale di Pettino".

L'anno duemilatredici, il giorno 6 del mese di Novembre, la sottoscritta Arch. Chiara Santoro nella sua qualità di Dirigente del Settore Pianificazione del Comune dell'Aquila

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale recante, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE;
- il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;
- la circolare esplicativa del 31.07.2008, prot. n. 19565 con cui la Regione Abruzzo ha chiarito che, nel caso di procedura di approvazione di Piani Regolatori Generali e loro varianti, il Comune assume la duplice veste di autorità competente e autorità procedente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 19.02.2007 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 842 del 13.08.2007 recante "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- il Decreto del Presidente della Provincia dell'Aquila n°52 prot. 64248 del 11.10.2011, con cui, a seguito dell'inerzia dell'Amministrazione Comunale, l'Arch. Stefania Cattivera è stata nominata Commissario ad Acta per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 23 comma 3 della L.R. 12.04.1983 n° 18 e ss.mm.ii. in ordine alla proposta in oggetto, formulata in data 02.11.2007 dalla "La Nuova Casa s.r.l.";



Comune dell'Aquila

- il documento condiviso dal gruppo ristretto di A.C.A. “Valutazione ambientale strategica applicata alle aree soggette a commissariamento per inadempienza dell’ente locale”, in cui vengono chiariti i ruoli attribuiti ai soggetti coinvolti nella procedura di V.A.S. come di seguito specificato:
 - o **Proponente:** il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma;
 - o **Autorità Procedente:** la Pubblica Amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma – **Commissario ad Acta nominato dal giudice amministrativo o dalla Provincia;**
 - o **Autorità Competente:** la Pubblica Amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi – **Struttura con competenze tecniche o con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale dell’Amministrazione Comunale inadempiente e commissariata;**
- la Deliberazione del Commissario ad Acta n°1 del 01.03.2012 di adozione, ai sensi dell’art.21 della L.R. 12.04.1983 n°18 e ss.mm.ii., della variante alle disposizioni attuative del Piano Particolareggiato di esecuzione Area Artigianale di Pettino, già adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 05.04.2002 n°85 e definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 26.06.2003 n°56;
- il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S., redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 a cura del Soggetto Proponente e da quest’ultimo sottoposto al Settore Pianificazione del Comune dell’Aquila, quale Autorità Competente all’adozione del provvedimento di verifica, e dalla medesima autorità competente inviato ai soggetti con competenza ambientale (A.C.A.) con nota prot. n°57223 del 02.08.2013 per l’acquisizione dei pareri di competenza;

Rilevato:

- che le considerazioni riportate nel sopra richiamato Rapporto Preliminare hanno condotto il Soggetto Proponente a ritenere che il piano in oggetto possa non essere assoggettato alla procedura di V.A.S.;
- che le A.C.A. coinvolte sono:
 - o **Regione Abruzzo**
Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e Difesa del suolo e della costa, Protezione civile
Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca,
emigrazione



Comune dell'Aquila


- **Amministrazione Provinciale di L'Aquila**
Settore Ambiente e Urbanistica
 - **ARTA Abruzzo**
 - **Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo**
 - **Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici**
 - **Soprintendenza Beni Culturali (MIBAC)**
 - **ASL n. 1 Avezzano – L'Aquila – Sulmona**
 - **Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro**
 - **Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato**
 - **Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato – L'Aquila**
- che, nei termini temporali previsti dalle norme vigenti, le seguenti A.C.A. hanno espresso il parere di propria competenza in merito alla presente procedura:
- Con nota acquisita al prot. comunale n°67602 del 11.09.2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo ha informato l'Autorità Competente che l'area interessata dal piano non risulta sottoposta alle disposizioni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che la documentazione inviata gli è stata trasmessa alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, in quanto soggetto preposto al rilascio del parere di merito sulla verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
 - Con nota acquisita al prot. comunale n°69312 del 17.09.2013, la Provincia dell'Aquila – Settore Ambiente e Urbanistica ha espresso il parere di non assoggettabilità a VAS del piano, pur evidenziando la necessità di tenere in debito conto nella fase di autorizzazione edilizia di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dai campi elettromagnetici, vista la presenza di elettrodotti sia nelle vicinanze che all'interno dell'area di intervento;
 - Con nota acquisita al prot. comunale n°73384 del 01.10.2013, ARTA Abruzzo – Direzione Generale ha espresso il parere di non assoggettabilità a VAS del piano in oggetto, richiedendo all'Autorità Competente di valutare le considerazioni contenute nella relazione tecnica allegata al medesimo parere;
 - Con nota acquisita al prot. comunale n°79479 del 21.10.2013, la ASL n. 1 Avezzano – L'Aquila – Sulmona ha espresso il parere di non assoggettabilità a VAS del piano in oggetto, dettando alcune condizioni, con particolare riferimento alla necessità di anticipare alla presente fase di formazione dello strumento urbanistico attuativo le valutazioni in merito al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dai campi elettromagnetici;

Considerati:

- Gli obiettivi perseguiti dalla modifica alle NTA del piano in oggetto, che, come evidenziato nel Rapporto Preliminare, coincidono con l'esigenza, divenuta imprescindibile per il territorio colpito dal sisma del 06.04.2009, di riqualificare e di incentivare l'attività produttiva, compatibilmente con la destinazione artigianale del comparto, anche attraverso forme di flessibilità dell'offerta;



Comune dell'Aquila



- Le strategie adottate dalla modifica alle NTA del piano, che consistono nell'ampliamento delle destinazioni ammesse con una pluralità di funzioni, riconducibili tutte ad attività di tipo produttivo, mantenendo nel contempo inalterata la destinazione urbanistica dell'area ed adeguando gli standard di cui al DM 12.04.1968 n°1444 e ss.mm.ii.;
- La descrizione dei presumibili impatti riconducibili alla variante sugli indicatori ambientali, che ha evidenziato la possibile generazione di ripercussioni su "Traffico" e "Rifiuti", che tuttavia per entità, estensione nello spazio e caratteristiche urbanistiche e territoriali della zona, non risultano significative, nonché la possibile generazione di effetti positivi per l'area immediatamente prossima al comparto artigianale in termini di superficie da destinare a servizi e attrezzature e a verde pubblico;
- Il parere di non assoggettabilità espresso da ARTA Abruzzo, con cui si invita l'Autorità Competente a valutare i seguenti aspetti d'interesse ambientale:
 - o Rumore – piano di classificazione acustica;
 - o Suolo – contenimento del livello di impermeabilizzazione;
 - o Reflui – adozione di sistemi per la separazione dei reflui;
 - o Aria – valutazione degli impatti, tenendo a riferimento i contenuti del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria;
 - o Impatti transitori – opportunità di predisporre misure di compensazione per gli impatti transitori;
 - o Pianificazione Aree – valutazioni richieste nel documento condiviso dal gruppo ristretto di ACA "Valutazione ambientale strategica applicata alle aree soggette a commissariamento per inadempienza dell'ente locale";
- Il parere di non assoggettabilità espresso dalla ASL n. 1 Avezzano – L'Aquila – Sulmona, con cui, richiamando specificamente la vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, si dettano le condizioni di seguito trascritte:
 - o "Individuazione prioritaria delle fasce di rispetto degli elettrodotti o sorgenti di campi elettromagnetici, e non tralasciando tale analisi ai progetti specifici ma affrontando tale problematica in maniera esaustiva e chiara trattandosi di variante e piano di lottizzazione, con l'eventuale esclusione dei fabbricati all'interno di esse in quanto non controllabili circa la permanenza oltre le quattro ore (es. magazzini all'interno di insediamenti produttivi, verde pubblico)";
 - o "Per quanto potrà ricadere in tale area intraprendere tutte le iniziative di mitigazione, alla presenza delle sorgenti di campi elettromagnetici che potrebbero investire la salute umana anche sotto il profilo psicologico, come scenario visivo della situazione dell'area in oggetto";
 - o "Non essendo chiare le attività specifiche della variante in riferimento a quelle produttive, per quanto già espresso sopra, tali attività non dovranno ricadere tra quelle insalubri considerando la situazione antropica esistente";
 - o "Zonizzazione acustica";



Comune dell'Aquila

- “Assenso dell’ente gestore per lo smaltimento dei reflui e per la risorsa di acqua potabile in accordo con quanto dettato dal D.Lgs. 152/06 e smi, e con le linee regionali in materia di tutela delle acque”;
- “Assenso dell’ente gestore in materia di rifiuti solidi urbani in accordo con il D.Lgs. 152/06 e smi”;
- “Rispetto delle normative in materia di illuminazione pubblica e contenimento dell’inquinamento notturno”;
- “Rispetto delle norme relativamente al risparmio energetico ed emissioni in atmosfera anche con l’orientamento alla scelta di soluzioni orientate alla produzione di energia senza emissioni in atmosfera”;

Visto e condiviso:

- Quanto evidenziato nel parere espresso dal Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell’Aquila, in merito al rispetto dei criteri di qualità sanciti dalla normativa vigente in materia di protezione dai campi elettromagnetici;
- Quanto evidenziato nella relazione tecnica di ARTA Abruzzo in merito ai seguenti aspetti ambientali: suolo, reflui, aria e impatti transitori;
- Quanto evidenziato nel parere espresso dalla ASL n. 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona;
- Quanto asserito nel Rapporto Preliminare in merito all’invarianza del livello di pressione acustica a seguito dell’attuazione della variante in oggetto, che nell’ampliare le destinazioni d’uso ammesse all’interno di un ventaglio di funzioni di tipo produttivo non costituisce una variazione sostanziale delle previsioni urbanistiche esistenti, per quanto strettamente attinente la classificazione acustica del territorio, né prevede l’insediamento di ricettori acustici particolarmente sensibili quali scuole, ospedali o case di cura e riposo;


Ritenuto che le valutazioni richieste nel documento condiviso dal gruppo ristretto di ACA “Valutazione ambientale strategica applicata alle aree soggette a commissariamento per inadempienza dell’ente locale” e richiamate da ARTA Abruzzo nel parere di competenza, siano state poste alla base del Rapporto Preliminare redatto a cura del Soggetto Proponente e che il piano in oggetto non produca effetti negativi per quanto concerne gli aspetti evidenziati nel medesimo documento, in quanto:

- non riguarda un’area a vincolo decaduto precedentemente destinata a standard urbanistici; si deve pertanto ritenere che nessun pregiudizio sulla dotazione di suddetti standard possa derivare dall’attuazione del piano, che in effetti prevede un adeguamento delle dotazioni di aree a standard commisurato alle nuove destinazioni d’uso ammesse;
- non si prevede il ricorso ad una pluralità di varianti tese al raggiungimento del medesimo obiettivo e inerenti il medesimo comparto territoriale; è lecito dunque escludere che possano generarsi eventuali effetti cumulativi degli impatti sull’ambiente;

Preso atto che il piano non si pone in contrasto con altri strumenti di tutela e programmazione sovraordinata, in quanto:



Comune dell'Aquila



- il Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) ricomprende l'area in questione nella "Zona D – Trasformazione a regime ordinario", non avendovi riconosciuto valori meritevoli di protezione;
- il comparto non ricade tra le aree vincolate ai sensi dell'Art. 1 del RD 30.12.1926 n°3267 (vincolo idrogeologico);
- Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) per i bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo e per il bacino interregionale del fiume Sangro non comprende la zona in questione fra quelle interessate da pericolosità idraulica;
- L'area non mostra evidenze, fattori di rischio ovvero di pericolosità di carattere geomorfologico, non risultando inserita nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo, Fenomeni Gravitativi e processi Erosivi;
- L'area d'intervento non fa parte di paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

Preso atto altresì che il Piano per la Microzonazione Sismica nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (OPCM n. 3772) classifica l'area in analisi come "Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali" (Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – livello 1) con fattore di amplificazione pari a 2 (Carta di microzonazione sismica – livello 3);

Visto e condiviso il parere conclusivo contenuto nel Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S., di seguito trascritto:

"Alla luce delle considerazioni riportate nel presente Rapporto Preliminare e considerato il livello di sensibilità della zona di cui trattasi, si ritiene che la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Esecuzione dell'Area Artigianale in esame non sia assoggettabile a V.A.S."

Dato atto che ai sensi della normativa vigente la mancata pronuncia da parte delle Autorità con Competenza Ambientale costituisce silenzio - assenso;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Sul presente atto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000, e del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità.

7.11.2013

DETERMINA

per quanto riportato in narrativa,

Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 04/2008, dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la "**Variante alle disposizioni attuative del Piano Particolareggiato di esecuzione Area Artigianale di Pettino**" per le motivazioni di cui sopra;



Comune dell'Aquila

Di condizionare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 04/2008, l'attuazione del piano alle sotto elencate prescrizioni:


- **Campi elettromagnetici.** Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dai campi elettromagnetici, di seguito specificata:
 - o Legge 22 febbraio 2001 n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
 - o D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
 - o D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;
 - o Legge Regionale 13 dicembre 2004 n° 45 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;

la realizzazione di quanto previsto dal piano dovrà essere conforme agli obiettivi di qualità sanciti dalla sopra richiamata normativa; a tale fine, qualora non si sia già provveduto, sarà necessario acquisire l'informativa da parte del gestore delle reti circa la distanza di prima approssimazione (DPA) e, se ritenuto opportuno, anche circa la determinazione dettagliata della fascia di rispetto, all'interno della quale non potranno essere insediate attività tutelate dalla vigente normativa (i.e. aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore - art. 4 DPCM 8 luglio 2003 GU n. 200 del 29.08.2003);

- **Suolo.** Pur trovandosi l'area in un contesto già antropizzato e considerando che alcune strutture sono già fisicamente esistenti, è comunque auspicabile ridurre al minimo le impermeabilizzazioni del suolo sia in aree pubbliche che private, ricorrendo alle tecniche ed ai materiali più idonei per le edificazioni che devono ancora essere realizzate;
- **Smaltimento reflui e risorse idriche.** E' necessario acquisire l'assenso dell'Ente gestore, in accordo con quanto dettato dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e con le linee guida regionali in materia di tutela delle acque, onde poter valutare la capacità di assorbimento dei carichi aggiuntivi derivanti dagli interventi previsti da parte della rete fognaria; si raccomanda altresì l'adozione di sistemi per la separazione dei reflui;
- **Rifiuti solidi urbani.** E' necessario acquisire l'assenso dell'ente gestore, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Attività produttive.** Tali attività non dovranno ricadere tra quelle insalubri, in considerazione della situazione antropica esistente;
- **Aria.** Considerata l'opportunità di valutare gli impatti sulla matrice aria, nonostante sia lecito prevedere la loro modesta entità, tenendo come riferimento i contenuti del Piano



Comune dell'Aquila



regionale di tutela della qualità dell'aria, si raccomanda di adottare accorgimenti tecnici volti a ridurre al minimo l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti da parte degli apparati tecnologici per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per le attività artigianali insediate, nonché al contenimento del fabbisogno energetico degli edifici da realizzare;

- **Illuminazione pubblica e inquinamento luminoso notturno.** Rispetto della normativa vigente in materia;
- **Impatti transitori.** E' opportuno predisporre misure di compensazione per gli impatti transitori sulle componenti ambientali più direttamente soggette a pressione nelle fasi di realizzazione dei interventi (aria, reflui, rifiuti) in particolare per la realizzazione dei previsti fabbricati artigianali;

Di pubblicare, a cura degli Uffici comunali preposti, per quindici (15) giorni consecutivi il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di L'Aquila;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui al D.L.vo n. 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Dirigente

Arch. Chiara Santoro

ATTO CHE NON COMPORTA IMPEGNO
DI SPESA
COME DA DICHIARAZIONE/RESA DAL
DIRIGENTE
L'Aquila, li 09.12.2013
IL DIRETTORE